

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 762

**Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16/07/2015 - Criteri e procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, aw. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Artigianato Fiere Mercati, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Il D.lgs. 59/2010 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* ha dettato disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche per una migliore soddisfazione del consumatore, in un contesto di sviluppo sostenibile.

Il succitato provvedimento ha introdotto norme innovative in materia di commercio su aree pubbliche, tra cui assumono particolare rilievo quelle relative alle concessioni di posteggio.

Infatti, i posteggi su aree pubbliche sono stati equiparati alla nozione di "risorse naturali" di cui all'art. 16 che stabilisce *"Nelle ipotesi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurare l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi"*.

In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Per l'attuazione della citata disposizione, con specifico riferimento al comparto del commercio su area pubblica, il d.lgs. 59/2010 ha previsto, all'articolo 70, comma 5 che *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga a/ disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e-le disposizioni transitorie da applicare"*.

La suddetta Intesa è stata sancita il 5 luglio 2012.

Per garantirne uniforme attuazione in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni che hanno elaborato un documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 gennaio 2013.

Successivamente, il Coordinamento delle regioni ha manifestato l'esigenza di affrontare anche le problematiche correlate all'esistenza- di altre attività imprenditoriali svolte su aree pubbliche con caratteristiche, modalità e termini di svolgimento analoghi a quelle commerciali.

Pertanto, onde garantire omogeneità di trattamento, nonché trasparenza delle procedure di selezione con l'Accordo, approvato in sede della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, i criteri dell'Intesa succitata sono stati estesi anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici

svolte su aree pubbliche, stabilendone l'applicabilità nella misura in cui dette attività sono compatibili con quelle delle attività commerciali.

In analogia al percorso eseguito per l'Intesa, in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata, le Regioni e le Province autonome hanno proposto l'approvazione di un Documento Unitario, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure di attuazione dei principi di cui all' Accordo su tutto il territorio nazionale.

Il Documento è stato approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 24 marzo 2016 e fornisce indicazioni sulla durata delle autorizzazioni, sui criteri di priorità da applicare nel caso di domande concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell'ambito delle aree mercatali, con riferimento ai settori interessati, nei centri storici o in aree aventi valore storico, ambientale, artistico, nonché le disposizioni transitorie per il rinnovo delle concessioni.

Le suddette disposizioni propongono criteri analoghi a quelli del precedente documento del 2013, onde evitare qualsiasi disparità di trattamento tra operatori, atteso che operano su aree pubbliche e nella quasi totalità sono micro-imprese a conduzione familiare.

Tutto ciò premesso, si propone di prendere atto di quanto stabilito sia con l'Accordo del 16/07/2015 che con il Documento della Conferenza delle Regioni del 24 marzo 2016 che vengono allegati al presente provvedimento per completezza d'informazione.

Si propone, inoltre, di stabilire che le disposizioni previste dai documenti in questione siano immediatamente applicabili al fine di garantire omogeneità di trattamento tra operatori che esercitano sulle aree mercatali e trasparenza delle procedure di selezione.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'articolo 44, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari dei dirigenti competenti;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI'MODI DI LEGGE

#### **DELIBERA**

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- di prendere atto del Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16/07/2015, recante criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande-e di rivendita di quotidiani e periodici allegati al presente provvedimento, quale parte integrante (Allegati 1 e 2);
- di stabilire che le disposizioni di cui ai succitati documenti sono da ritenersi immediatamente applicabili;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazioni di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani.**

Rep. Atti n. 67/CU del 16 luglio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 16 luglio 2015

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il Preambolo della citata Direttiva, il quale richiama la necessità di una procedura di selezione in grado di garantire trasparenza e imparzialità, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato;

VISTO l'articolo 12 della Direttiva, il quale richiama la necessità di una durata di esercizio limitata, nonché il divieto di rinnovo automatico e di vantaggio al prestatore uscente;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che contiene le disposizioni che individuano i criteri per la selezione dei candidati potenziali nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori, disponibili per una determinata attività di servizi, sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili;

VISTO l'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

VISTA l'Intesa, sancita dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU), sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

CONSIDERATO che la suddetta intesa per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche ha ad oggetto l'attività di vendita sulle aree pubbliche e riguarda sia le attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, sia le attività di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che tutte le attività di commercio che si svolgono sulle aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e che pertanto necessitano di un trattamento omogeneo e che l'applicazione dei criteri dell'intesa garantisce omogeneità di trattamento e imparzialità, nonché trasparenza delle procedure di selezione;

PRESO ATTO che è derivata una prassi interpretativa, da parte di alcune Amministrazioni, irragionevolmente restrittiva dei contenuti della suddetta intesa;

RITENUTO pertanto opportuno concordare un'interpretazione univoca dell'applicazione dei criteri individuati con l'intesa sopra citata, nonché delle relative disposizioni transitorie, in linea con il principio che la durata delle concessioni deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti unitamente alla tutela degli interessi pubblici direttamente ed indirettamente coinvolti, acquisiti e valutati nell'ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi di affidamento;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO lo schema di Accordo sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota dell'11 febbraio 2015, prot. CSR 698 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 4 marzo 2015, nel corso della quale sono state discusse le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, che si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo in esame e della corrispondente relazione illustrativa, predisposti dal Ministero dello sviluppo economico ad esito dell'incontro tecnico e trasmessi con nota del 20 marzo 2015, prot. CSR 1322 P-4.23.2.12;

VISTA la proposta di Accordo, trasmessa dall'ANCI e diramata con nota del 2 aprile 2015, prot. CSR 1515 P-4.23.2.12, che recepisce le sollecitazioni formulate dal Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport nel corso della riunione tecnica;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 16 aprile 2015, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso alcune perplessità sullo schema predisposto dall'ANCI;

VISTA la nota del Dipartimento per le politiche europee, trasmessa in data 20 aprile 2015, con prot. CSR 1768 P-4.23.2.12, con la quale ha comunicato che per quanto riguarda lo schema predisposto dall'ANCI non vi è la necessità di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo 13 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, poiché si tratta di un testo che non apporta alcuna innovazione rispetto a quanto già deciso con l'Intesa del 5 luglio 2015;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota, prot. CSR 2161 A-4.23.2.12 dell'8 maggio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso al Dipartimento per le politiche europee e al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ai fini dell'acquisizione dell'assenso, uno schema di Accordo che tiene conto degli esiti della riunione tecnica del 16 aprile 2015;

VISTO il nuovo testo dello schema di Accordo, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 15 giugno 2015, prot. CSR 2685 P-4.23.2.12, che recepisce le proposte di modifica rappresentate dall'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale Governo, Regioni ed Enti locali hanno espresso il proprio assenso alla conclusione del presente accordo;

## SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, di cui in premessa, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con l'esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti;
2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente Accordo sono soggetti a verifica entro 12 mesi, al fine di valutarne l'impatto ed eventualmente la revisione.

Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
On. Angelino Alfano



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
16/45/CR13c/C11**

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN  
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 16 LUGLIO  
2015 RECANTE I CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER  
L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ  
ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI  
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, ASSUNTO IN RECEPIMENTO  
DELL'INTESA DEL 5 LUGLIO 2012**

Le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, approva il seguente documento di attuazione:

**1) Durata delle concessioni.**

In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto, le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

**2) Criteri di selezione.**

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

**a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:**

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

- 2) l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) critério per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) critério relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

### 3) **Assegnazione di nuove aree pubbliche.**

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) **critério correlato alla qualità dell'offerta: punti 05**

offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) **critério correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line;


3) **critério correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02**

compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio, si applica il critério di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica.

### 4) **Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.**

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la

 2



documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

**5) Disposizioni transitorie.**

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Roma, 24 marzo 2016

Il presente allegato (allegato 1+2)  
è composto da nr. 6 pagine  
La Dirigente della Sezione  
Teresa Lisi

